

D.G. Agricoltura

(BUR20100115)

(4.3.1)

D.d.u.o. 15 aprile 2010 - n. 3731

D.g.r. n. 11091 del 27 gennaio 2010 - Approvazione delle disposizioni attuative del Piano Assicurativo Regionale in favore delle imprese agricole, a tutela dei danni derivanti dalle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, sulle produzioni vegetali

**IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ
E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE AZIENDE**

Vista la legge regionale n. 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» ed in particolare gli artt. 19 «Interventi a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali», 20 «Consorzi di difesa delle produzioni agricole» e 27 «Strumenti di intervento finanziario»;

Vista la d.g.r. n. 8/11091 del 27 gennaio 2010 di approvazione del «Piano Assicurativo Regionale in favore delle imprese agricole a tutela dei danni derivanti dalle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali sulle produzioni vegetali», la cui spesa ammonta a complessivi € 1.500.000,00 a valere sul cap. 1586, UPB 3.7.1.3.35;

Preso atto che l'aiuto di cui alla d.g.r. n. 8/11091 del 27 gennaio 2010 è stato registrato in esenzione dalla Commissione Europea con il n. XA13/2010 ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato ed è stato in data 19 gennaio 2010;

Ritenuto, pertanto, di procedere alle definizioni dei criteri tecnici operativi tramite l'approvazione delle «Disposizioni attuative del Piano Assicurativo Regionale in favore delle imprese agricole, a tutela dei danni derivanti dalle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali sulle produzioni vegetali» di cui all'allegato A) composto da n. 7 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato inoltre che al fine di garantire l'uniformità delle procedure comuni a tutti i Consorzi di Difesa e organismi assimilati che intendono accedere ai contributi regionali di cui trattasi, si è reso necessario predisporre un modello unico di domanda secondo lo schema di cui all'allegato B) composto da n. 2 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare le «Disposizioni attuative del Piano Assicurativo Regionale in favore delle imprese agricole a tutela dei danni derivanti dalle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali sulle produzioni vegetali» di cui all'allegato A) composto da n. 7 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare il modello unico di domanda secondo lo schema di cui all'allegato B) composto da n. 2 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. che per tali disposizioni attuative previste dal Piano Assicurativo Regionale le risorse gravano sul cap. 1586, UPB 3.7.1.3.35, del bilancio regionale per complessivi € 1.500.000,00;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della Unità Organizzativa
Interventi per la competitività e
l'innovazione tecnologica delle aziende:
Antonio Tagliaferri

ALLEGATO A

**Disposizioni attuative del Piano Assicurativo Regionale
in favore delle imprese agricole, a tutela
dei danni derivanti dalle avversità atmosferiche
assimilabili alle calamità naturali, sulle produzioni vegetali**

D.g.r. n. 11091 del 27 gennaio 2010

1. Premessa e finalità

Il settore primario è e rimane fondamentale per la vita del genere umano, da esso dipende lo sviluppo dell'economia sociale e la tipicità dei prodotti, ma spesso si tende a sottovalutarlo e non viene ribadita a sufficienza la sua importanza.

L'attività agricola, a differenza di tutte le altre attività economiche, subisce un fattore imponderabile che è l'andamento meteorologico, ed è proprio in questa ottica che l'ente pubblico, congiuntamente al produttore agricolo, sente il dovere di garantire la continuità produttiva del proprio territorio mediante il sostegno dei costi di assicurazione dei prodotti e il mantenimento di una professionalità ed una cultura agricola da cui il genere umano, inserito in un contesto globale, non può prescindere.

Il presente provvedimento, in coerenza con la vigente normativa comunitaria e nazionale, ha l'obiettivo di promuovere interventi di difesa passiva delle produzioni agricole vegetali per far fronte ai danni causati dalle avversità atmosferiche, mediante aiuti per il pagamento del premio assicurativo, integrativo a quello previsto dalla normativa nazionale.

Gli interventi, da attuarsi per il tramite dei Consorzi di difesa o altri organismi ad essi equiparati, concorrono al sostegno del reddito delle imprese agricole che stipulano polizze agricole agevolate dal contributo pubblico.

L'attuazione di detto piano assicurativo-integrativo, inoltre, si pone l'obiettivo di far crescere fra gli imprenditori agricoli una cultura assicurativa che sia in grado di limitare i rischi dell'attività imprenditoriale attraverso la tutela del patrimonio e del reddito, ed una puntuale valutazione di costi e benefici.

Con il presente programma si prevede di erogare un contributo regionale alle imprese agricole ad integrazione delle provvidenze statali di cui al d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, nel rispetto dei limiti previsti dagli orientamenti comunitari in materia.

La Regione, pertanto, definisce misure idonee a tutelare gli agricoltori nei confronti di danni arrecati alla produzione vegetale, nel rispetto dei seguenti obiettivi:

- incentivare la realizzazione di nuove forme di difesa passiva, sia in conseguenza di calamità naturali, che in presenza di eventi atmosferici di portata eccezionale;
- abbattimento e riduzione degli oneri assicurativi integrando le provvidenze statali di cui al d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa Statale e Comunitaria.

2. Tipologia degli aiuti regionali concedibili

Copertura assicurativa regionale dei rischi agricoli ad integrazione del contributo dello Stato nel rispetto delle stesse modalità e criteri previste dal programma assicurativo annuale di livello nazionale.

3. Beneficiari

Le imprese agricole, titolari di partita IVA, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile che si assicurino per tramite i consorzi di difesa od altri organismi ad essi equiparati, per la difesa del reddito delle proprie aziende a difesa dei danni da avversità atmosferiche sulle produzioni vegetali.

3.1 Garanzie e rischi assicurabili con il contributo integrativo della Regione Lombardia

Tutte le garanzie e rischi assicurabili, relativamente alle produzioni vegetali, previsti dai Piani Assicurativi di livello nazionale in vigore al momento della stipula dei contratti di assicurazione.

4. Applicazione dell'intervento

L'intervento si applica su tutto il territorio della Regione Lombardia per la copertura di eventi riconducibili ai rischi agricoli di cui al punto 3.1) e per i quali siano state stipulate polizze agevolate con i contributi dello Stato ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, nel corso dell'anno 2009 e negli anni successivi.

In particolare beneficiano dell'aiuto le imprese agricole che:

- hanno assicurato l'intera produzione vegetale all'interno di uno stesso Comune;
- hanno sottoscritto il «diritto d'opzione» nei confronti di un Organismo di difesa;
- hanno assicurato le produzioni vegetali in conformità alle disposizioni del Piano assicurativo annuale in vigore al momento della stipula;
- hanno assicurato le produzioni vegetali adottando i prezzi unitari stabiliti con il decreto ministeriale prezzi in vigore al momento della stipula;
- hanno i certificati di polizza regolarmente vidimati dal Consorzio di Difesa ai fini dell'ammissibilità a contributo della relativa spesa;

- s'impegnano a versare la quota contributiva se associate ad un Consorzio di difesa o altri organismi ad essi equiparati, nella misura stabilita annualmente dall'assemblea generale dei soci.

5. Entità degli aiuti

Contributo integrativo a copertura della differenza tra il costo effettivo della polizza ed il contributo concesso dal piano assicurativo nazionale annuale e fino al limite del:

- a) 50% del costo dei premi assicurativi effettivamente versati a copertura delle perdite dovute ai danni da avversità atmosferiche, per polizze stipulate senza il vincolo della soglia di danno;
- b) l'80% del costo dei premi effettivamente versati a copertura delle perdite dovute ai danni da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, per le polizze stipulate con soglia di danno del 30%, in conformità alle disposizioni del d.m. n. 12939 del 13 ottobre 2008.

La Regione eroga il contributo fino al raggiungimento delle aliquote sopra menzionate e comunque in funzione delle reali disponibilità finanziarie.

I contributi di cui ai punti a) e b) si applicano ai contratti stipulati nel corso dell'anno 2009 e anni successivi.

La regione ha facoltà di sospendere l'erogazione del contributo qualora le risorse finanziari e dovessero risultare insufficienti o insussistenti.

In ogni caso il contributo integrativo regionale, sommato all'aiuto statale, non può essere superiore alle percentuali contributive previste dalla norma statale e comunitaria.

L'importo pagato dalla Regione agli aventi diritto, tramite i consorzi di difesa e organismi equiparati, deve essere usato solo per la compensazione dei premi assicurativi e deve risultare dalle scritture contabili.

6. Strumenti e procedure d'attuazione

6.1 Domande di contributo e termini di presentazione

Per poter accedere ai benefici previsti dal presente aiuto i Consorzi di difesa e organismi ad essi equiparati devono presentare domanda di erogazione del contributo.

Le domande devono pervenire alla Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, via Pola 12/14, 20124 Milano, ovvero anche ai protocolli federati che hanno sede presso la Sede Territoriale Regionale (S.te.R.) di ogni provincia lombarda, nel rispetto della modulistica predisposta, come da allegato B).

Le domande di contributo integrativo devono pervenire entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di stipula delle polizze assicurative.

Le domande di contributo per le polizze stipulate nell'anno 2009 possono essere presentate entro il 30 settembre 2010.

Per la verifica del rispetto dei termini di presentazione della domanda fa fede la data di arrivo attribuita con numero di protocollo o con il timbro di ricezione della stessa.

6.2 Istruttoria della domanda di contributo

L'istruttoria è effettuata dalla competente Struttura della Direzione Generale Agricoltura e si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande.

La richiesta di eventuale documentazione integrativa rispetto a quella prevista, fatta a mezzo raccomandata con A.R., sospende i termini di istruttoria sopra indicati.

Le integrazioni devono essere fornite entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diversa indicazione, pena la sospensione dell'istruttoria ed il mancato accoglimento della domanda.

Le istanze non finanziabili per mancanza di risorse, saranno archiviate previa comunicazione agli interessati.

6.3 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria e presentazione della richiesta di riesame

In caso di mancato accoglimento, la competente Struttura organizzativa della D.G. Agricoltura comunica al richiedente l'esito negativo dell'istruttoria, inviando, entro 10 giorni dal termine della stessa, copia del verbale nonché le modalità di riesame.

Indipendentemente dalla possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente, il richiedente, entro 10 giorni continuativi dal ricevimento dell'esito dell'istruttoria, ha la facoltà, ai sensi della l. 241/90 e s.m., di presentare alla competente struttura organiz-

zativa della D.G. Agricoltura memorie scritte al fine di riesaminare la domanda e ridefinire la sua posizione.

Se le memorie scritte vengono presentate nei termini sopra definiti, la competente struttura organizzativa della D.G. Agricoltura è tenuta a riesaminare la documentazione relativa e ad esprimere un parere.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, fatte salve le possibilità di ricorso previste dalla legge.

6.4 Comunicazione dell'esito del riesame

La competente struttura organizzativa della D.G. Agricoltura comunica al ricorrente l'esito positivo/negativo del riesame entro 20 giorni dalla data di ricevimento della memoria.

6.5 Documentazione a corredo della domanda di contributo

Per accedere ai benefici previsti dalle presenti disposizioni attuative i Consorzi di difesa e organismi ad essi equiparati interessati devono corredare la domanda con la seguente documentazione:

1. prospetto elaborazione dati definitivi, relativi alle polizze agevolate stipulate per le produzioni vegetali distinti per garanzia e tipologia di polizza con indicazione del numero dei certificati prodotti, valore assicurato, premio complessivo pagato, spesa premi parametrata, contributo statale richiesto;
2. riassunto dei ruoli esattoriali e prospetto delle somme riscosse con altre forme di esazione;
3. delibera del C.d.A. dell'ente sulla determinazione delle aliquote contributive a carico degli associati in relazione alle tipologie di polizza;
4. consuntivo della contabilità separata per le azioni di difesa effettuate ai sensi del d.m. 30 agosto 2004 (G.U. n. 209 del 6 settembre 2004);
5. dichiarazione del presidente in merito alla regolarità e conformità della documentazione contabile agli atti presso la sede del consorzio;
6. quietanze di pagamento dei premi assicurativi delle polizze agevolate riferite alle produzioni vegetali;
7. prospetto riassuntivo dei pagamenti effettuati alle compagnie di assicurazione, corredato dalle copie dei mandati di pagamento;
8. movimenti contabili del c/c della contabilità separata per le azioni di difesa da cui risulti il pagamento dei premi assicurativi;
9. elenco riepilogativo di dettaglio da cui si evincano esclusivamente i seguenti dati relativi alle polizze agevolate per le produzioni vegetali:
 - i. generalità dei soggetti assicurati (ragione sociale, indirizzo, p. IVA, ecc.);
 - ii. valore assicurato;
 - iii. n. certificato e compagnia assicuratrice, decorrenza della polizza;
 - iv. costo totale della polizza, premio incassato e relativa data d'incasso;
 - v. totali generali.

7. Valutazione delle domande e modalità di erogazione dei contributi

La competente Unità Organizzativa provvede alla determinazione contributiva in base:

- alle richieste di cui al punto 6 e sulla scorta dei dati rilevati dalla documentazione di cui al punto 6.5;
- alle percentuali contributive liquidate dal Mi.P.A.A.F. sulla spesa assicurativa parametrata dell'anno di riferimento per singolo beneficiario;
- alle disponibilità finanziarie iscritte a bilancio.

Il contributo verrà erogato entro i 60 giorni successivi all'esito favorevole delle istruttorie.

8. Limiti e divieti e condizioni

- Gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi;
- gli aiuti non devono essere limitati ad un'unica compagnia di assicurazioni o ad un unico gruppo assicurativo comprendente diverse compagnie assicurative, né essere subordinati

alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita;

- l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:
 - il 50% del costo dei premi assicurativi effettivamente versati a copertura delle perdite dovute ai danni da avversità atmosferiche per le polizze stipulate senza vincolo della soglia di danno;
 - l'80% dei premi assicurativi effettivamente versati a copertura dei danni dovuti ad avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali per le polizze stipulate con il vincolo del superamento della soglia di danno del 30%;
- l'importo pagato dalla Regione per tramite dei Consorzi di Difesa e organismi ad essi equiparati deve essere usato solo per la compensazione e l'abbattimento dei premi assicurativi pagati dalle imprese agricole e deve risultare dalle scritture contabili;
- le somme erogate con gli aiuti previsti dal presente provvedimento non possono essere utilizzate per la copertura delle spese di funzionamento interne dei Consorzi di difesa ed organismi ad essi equiparati.

9. Obblighi, controlli e sanzioni

Controllo delle richieste di contributo pervenute, nella percentuale e con le modalità che la Regione riterrà opportuno.

L'inosservanza delle condizioni e degli impegni cui è subordinata la concessione degli aiuti, comporta la revoca dei benefici finanziari accordati.

L'impiego degli aiuti, in difformità o per scopi diversi da quanto previsto dai medesimi, comporta il recupero delle somme erogate.

10. Monitoraggio

Il monitoraggio dell'applicazione del presente piano assicurativo verrà effettuato attraverso la rilevazione dei seguenti dati tecnico-economici:

- n. delle imprese agricole che usufruiscono del contributo regionale;
- ettari assicurati e relative specie e varietà culturali;
- quantità e valori assicurati distinti per tipologie colturali.

— • —

ALLEGATO B
(produzioni vegetali)

Consorzio di Difesa/Cooperativa/.....
della Provincia di
Via n.

Alla
Regione Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Via Pola, 14
20124 MILANO

OGGETTO: **D.g.r. n. 11091 del 27 gennaio 2010.**
Richiesta contributo sulla spesa assicurativa agevolata (prod. vegetali) - Anno

Il sottoscritto, nella qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* del Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive della provincia di, autorizzato ad attuare la difesa delle produzioni con decreto ministeriale n. del/...../..... riconosciuto con decreto regionale n. del/...../.....

PREMESSO:

che:

- le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile assicurati nell'anno 20..... contro i rischi di cui al d.m. n. del..... di approvazione del Piano Assicurativo Agricolo Nazionale per l'anno relativamente alle produzioni vegetali che hanno sottoscritto complessivamente n. polizze agevolate per un valore complessivo della produzione di € al netto di eventuali riduzioni del valore stesso;
- il valore è stato determinato applicando i prezzi di mercato stabiliti dal Ministero delle politiche agricole e forestali con d.m. n. del/...../.....;
- le produzioni vegetali assicurate sono le seguenti:
- la copertura assicurativa è stata assunta dalle Compagnie di seguito elencate:
- il premio assicurativo complessivo effettivamente pagato per le polizze agevolate relativo alle produzioni vegetali è di €
- la spesa ammissibile a contributo statale determinata applicando i parametri contributivi stabiliti con d.m. n. del/...../..... è di €
- la spesa complessiva e la spesa parametrata ammissibile a contributo statale è così distinta per tipologia di polizza, garanzia e copertura del rischio è stata calcolata applicando le aliquote contributive esposte nella tabella che segue:

Avversità/garanzie	Valore assicurato €	Premio complessivo (effettivamente pagato alle Compagnie) €	Spesa ammissibile contributo statale (spesa parametrata) €	Contributo Stato su spesa parametrata (*)		Contributo regionale ammesso (d.g.r. 11091 del 27.01.2010)
				Aliq. %	€	
				50%		
				80%		
TOTALE						

Inoltre, per il pagamento dei premi delle polizze agevolate per le produzioni vegetali:

- le ricevute di pagamento alle singole imprese riportano un incasso complessivo di €
- il contributo dello Stato liquidato/da liquidare per le polizze riguardanti le produzioni vegetali per l'anno 20..... calcolato secondo la procedura stabilita dalla regolamentazione ministeriale, è pari ad €

Per quanto esposto in premessa:

DICHIARA:

- che nella determinazione della spesa ammissibile a contributo statale sono stati applicati i parametri contributivi per prodotto e garanzia approvati con d.m. n. del/...../..... riferiti al d.m. n. del/...../..... di approvazione del Piano Assicurativo Nazionale;
- che tutte le polizze per le quali si chiede il contributo pubblico riguardano la copertura dei prodotti di imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile;
- che la copertura assicurativa esposta nella presente domanda si riferisce esclusivamente alle avversità, alle garanzie ed ai prodotti stabiliti per l'anno 20.....;
- che i valori assicurati sono stati determinati applicando i prezzi di mercato per l'anno 20..... stabiliti con d.m. n. del/...../....., secondo procedure e modalità stabilite con il medesimo decreto;

CHIEDE:

- la concessione del contributo di € sulla spesa assicurativa per le polizze agevolate riguardanti le produzioni vegetali stipulate nell'anno 20.....;
- l'accredito del contributo avverrà sul seguente c/c della contabilità separata:

BANCA: Numero c/c

IBAN

Luogo, data

il presidente